

Decreto Fiscale e legge di Bilancio: quando la lotta all'evasione entra in conflitto con la protezione dei dati

Professionisti 4.0

di **Riccardo Borsari**



Il Decreto Fiscale 2020, recentemente convertito in legge, contiene alcune previsioni difficilmente conciliabili con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, l'articolo 14 ha introdotto, nell'articolo 1 del d.lgs. 127/2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA, un nuovo comma (5 bis) che dispone la memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero sino alla definizione di eventuali giudizi. Secondo la nuova norma, la conservazione dei file per tale periodo di tempo (superiore agli ordinari termini di accertamento) risponde alla finalità di consentirne l'utilizzo alla Guardia di finanza nell'assolvimento di tutte le funzioni di polizia economica e finanziaria (quindi anche in settori diversi da quello strettamente fiscale-tributario), nonché all'Agenzia delle entrate e alla stessa Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. Come conferma la relazione illustrativa, i dati da memorizzare includono quelli inerenti natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle singole operazioni. Il D.L., dunque, ha esteso tanto l'oggetto della memorizzazione, quanto l'ambito di utilizzazione dei dati di fatturazione, senza peraltro escludere quelli non fiscalmente rilevanti o quelli inerenti la descrizione delle prestazioni fornite.

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella memoria del 5 novembre 2019 – richiamando le perplessità già espresse in passato – ha evidenziato che la memorizzazione dei dati in questione appare sproporzionata, per quantità e qualità di informazioni, rispetto alle reali esigenze perseguite. All'interno dei file delle fatture elettroniche (ad esempio, negli allegati), infatti, sono presenti anche dati che possono riguardare, tra l'altro, lo stato di salute o la sottoposizione a

procedimenti penali del soggetto interessato (si pensi alle fatture relative a prestazioni in ambito sanitario o forense). E lo stesso legislatore sembra ben consapevole dei rischi sottesi ai nuovi trattamenti, laddove dispone che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante Privacy, dovranno adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

La valutazione della legittimità dei trattamenti in esame dipenderà in definitiva dalla verifica delle misure di garanzia che concretamente verranno poste in essere. Sul punto, il Garante ha segnalato, peraltro, che dette misure dovrebbero essere individuate con atto normativo ai sensi dell'art. 6 del GDPR, e non con i previsti provvedimenti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate. Criticità sotto il profilo della tutela dei dati personali si ravvisano pure nella Legge di Bilancio 2020. In particolare, il comma 682 dell'articolo 1 stabilisce che, per le attività di analisi del rischio, l'Agenzia delle entrate, previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, per elaborare criteri utili a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo. Il comma 686, altresì, autorizza la Guardia di finanza a utilizzare le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari, per le stesse finalità e con le medesime modalità. Il Garante Privacy è intervenuto sul punto con la memoria del 12 novembre scorso per evidenziare, tra l'altro, che il riferimento alla pseudonimizzazione, oltre a mal conciliarsi con le finalità del comma 682, non offre sufficienti garanzie di tutela per gli interessati, i quali rischieranno comunque di essere identificati in ragione della quantità e del dettaglio delle informazioni associate allo pseudonimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA